

N. 2765

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1997

—————

Modifica all’articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, per l’equiparazione del trattamento economico delle
carriere degli ufficiali delle forze armate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 1° aprile 1981, n. 121, veniva introdotto, ma solo per gli ufficiali della polizia di Stato, il cosiddetto «principio della omogenizzazione stipendiale». Tale principio consiste nello sganciare la progressione economica da quella della carriera. Ciò dovuto alla caratteristica piramidale della carriera stessa, per cui pur essendo un ufficiale idoneo al grado superiore, non riesce a rivestirlo, perchè l'organico non lo consente. Da qui l'articolo 43 della sopracitata legge, che così recita: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, è attribuito il trattamento economico spettante al grado superiore».

Nel 1984, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica legge 20 marzo 1984, n. 34, estendeva tale trattamento agli ufficiali dei carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia e corpo forestale dello Stato. Ciò vuol dire che un ufficiale dei carabinieri, dopo quindici anni di servizio, a partire dalla promozione a sottotenente, riceve lo stipendio da primo dirigente, cioè da colonnello, e dopo venticinque anni quello del dirigente superiore, cioè da generale di brigata, e tutto indipendentemente dal grado ricoperto alla data di maturazione delle suddette anzianità.

Dopo più di nove anni di indifferente trattamento, in beffa all'articolo 3 della Costituzione, viene annunciata l'omogenizzazione stipendiale anche per gli ufficiali del-

le Forze armate, ma essa si rivela essere solo parziale.

L'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, infatti, recita:

«A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogenizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni dalla nomina a tenente è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con le relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica».

Come facilmente si nota, i quindici anni di servizio senza demerito decorrono dalla nomina a tenente, e non a sottotenente, come per i carabinieri, quindi, due anni dopo, ed inoltre occorre rivestire il grado di tenente colonnello, con un ulteriore ritardo di circa quattro anni.

Al compimento del venticinquesimo anno di servizio occorre rivestire il grado di colonnello per avere lo stipendio da dirigente superiore: ciò vuol dire che molti ufficiali non lo avranno mai.

In pratica, oggi, accade che due giovani che hanno frequentato insieme l'Accademia militare di Modena, ed insieme diventano sottotenenti, uno dei carabinieri ed uno dei bersaglieri, si incontrano dopo quindici anni essendo ancora capitani, ma retribuiti in moto sostanzialmente diverso.

Solo apparentemente esiste il cosiddetto «comparto Sicurezza» del quale si occupa l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e che concede gli stessi aumenti stipendiali sia agli appartenenti alla polizia di Stato che alle Forze armate.

Di fatto, gli ufficiali di polizia di Stato, Corpo dei carabinieri, Guardia di finanza, agenti di custodia e Corpo forestale si sgan-

ciano dal sistema dei livelli retributivi per la dirigenza molto prima appartenenti alle Forze armate.

Ciò in palese violazione della Carta costituzionale.

Il presente disegno di legge mira a sanare tale violazione e ad eliminare una pesante ingiustizia tra gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) alla parola «tenente» è sostituita la parola «sottotenente».